



"ProLoco di Castelvetro sul Calore"



Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 18:30 presso la sede sociale sita in Castelvetro sul Calore (AV) piazza Municipio, snc, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della **"ProLoco di Castelvetro sul Calore"**, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche statutarie per l'adeguamento dello Statuto come al D.L. del 03/07/2017 N. 117 (Codice del Terzo Settore)
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Rita Giuliani, Grazia Moccia, Antonio Vena, Tony DeVito, Ernesta Sullo, Stefano Matteis, Rosa Giuliani, Giuseppe D'Argenio, Giovanni Molettieri, Franco D'Angelillo, e per delega Marino Nardiello, Lucia Battista, Luigi Delisio, Gerardo Moccia, Raffaele Limone, Vincenzo Guarino, Antonietta Nargi.

Presenza l'assemblea il presidente della Pro Loco Rita Giuliani, verbalizza la Segretaria Grazia Moccia.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, introduce il primo argomento all'ordine del giorno che prevede l'approvazione delle modifiche statutarie e la conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina introdotta con la riforma del Terzo Settore ad opera del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore. Illustra i motivi per i quali si rende necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un nuovo statuto sociale, adeguato alla nuova normativa in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale. Presenta infine la nuova bozza di statuto.

I presenti, avendo potuto visionare in anticipo il nuovo statuto, e ritenendosi pertanto informati rispetto alle modifiche apportate ai singoli articoli, dopo una ulteriore discussione mirata al chiarimento di specifici aspetti delle variazioni introdotte, approvano all'unanimità dei presenti, per alzata di mano, il nuovo statuto che viene allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e che sostituisce quello fino ad oggi vigente. Il Presidente, inoltre, informa i presenti che fa parte delle modifiche allo statuto anche la variazione del nome dell'associazione, che dovrà essere integrato con l'acronimo "APS". All'unanimità dei presenti, per alzata di mano, viene approvata la modifica della denominazione dell'associazione in "Pro Loco di Castelvetro sul Calore APS" e, pertanto, riportata nel nuovo statuto sociale appena approvato. Si dà mandato al Presidente di procedere ai necessari aggiornamenti della denominazione presso l'anagrafe tributaria, le istituzioni ed enti competenti.

L'assemblea, inoltre, dà mandato al presidente e segretario di provvedere alla successiva registrazione del nuovo statuto presso l'Ufficio competente richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: **"le modifiche statutarie poste in essere dagli enti**

del terzo settore sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative".

Mentre, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del Terzo Settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche *Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate* n. 158/E del 21/12/2017 e *La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette*-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

L'Assemblea, infine, delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 19:20, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

IL SEGRETARIO:



IL PRESIDENTE:



30 OTT. 2020
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI ARIANO IRPINO
Eseguita registrazione il 30/10/2020 al n. 906
Serie 3 Versamento € 0,00
p. il Direttore



STATUTO DELLA PRO LOCO DI CASTELVETERE SUL CALORE - APS

Già associazione di promozione sociale, iscritta con decreto n.363/II/2006 del 05/09/2006 all'Albo Nazionale delle Associazioni di promozione sociale

Art.1 - DENOMINAZIONE – SEDE

1. È costituita, ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Pro Loco di Castelvetero sul Calore APS", di seguito Pro Loco, con sede nel Comune di Castelvetero sul Calore, attualmente in piazza Municipio snc, operante senza fini di lucro.
2. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITA'

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di Castelvetero sul Calore favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.
2. La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco. La Pro Loco è apartitica e aconfessionale.
3. La Pro Loco aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale Campania Pro Loco d'Italia, nonché ai comitati UNPLI territoriali nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. e, per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice civile.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro Loco persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la programmazione e la realizzazione di attività di orientamento e/o di formazione professionale, di corsi di aggiornamento e sostegno agli studi;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti nel Comune di Castelvete sul Calore e la qualità della vita dei residenti, anche mediante attività connesse al raggiungimento di tali scopi;
- c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) Stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
- e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica del comune di Castelvete sul Calore attraverso la



tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

- f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
 - g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
2. Le attività di cui innanzi, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
3. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.
4. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Art. 4 - SOCI

L'adesione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivide gli scopi di cui all'articolo 3. Il numero dei soci non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero dei soci.

1. soci della Pro Loco si distinguono in:

- a. soci ordinari;
- b. soci sostenitori;
- c. soci onorari.

2. Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco; appartengono a quest'ultima categoria le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'associazione, ne



facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando la piena conoscenza e l'accettazione delle presenti norme statutarie, dei regolamenti interni e degli obblighi da questi derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative; l'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione, ma si perfeziona con il pagamento della quota sociale.

3. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

Il Consiglio direttivo, nel rispetto del Digs 117/2017 e delle leggi e/o prassi future, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Interni, può proporre all'Assemblea dei Soci, di istituire nuove categorie di soci e/o aderenti "ad hoc", per meglio realizzare le attività istituzionali e/o gli scopi dell'associazione; per tali categorie varranno gli stessi diritti ed obblighi delle altre tipologie dei soci;

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recess.

Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto a:
 - a) ricevere la Tessera del socio UNPLI della Pro Loco;
 - b) ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
 - c) frequentare i locali della Pro Loco;
 - d) fruire dei servizi della Pro Loco e a partecipare a tutte le sue attività;
 - e) esaminare i libri sociali.

Se iscritti da almeno tre mesi hanno inoltre diritto:

- i) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- ii) a essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- iii) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

2. I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i regolamenti della Pro Loco;
- b) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
- c) versare la quota associative se soci ordinari e sostenitori; i soci onorari sono esonerati;
- d) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco
- e) partecipare alle attività della Pro Loco;
- f) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di

garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;

3. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 6 - AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile.
- 2) La qualità di socio si perde:
- a) per decesso;
 - b) mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - c) per recesso;
 - d) per esclusione, nel caso di comportamento contrastante e/o in concorrenza con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro dei soci.

- 4) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva. L'esclusione, del socio viene annotata da parte del Consiglio direttivo sul libro dei soci.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) l'Organo di Controllo (organo facoltativo);
- f) il Revisore Legale (organo facoltativo).

- 1) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 2) L'Organo di Controllo citato, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiamate all'art 13 del presente statuto.
- 3) Il Revisore Legale citato, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, richiamate all'art 14 del presente statuto.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e sempre in base al regolamento interno, regolamento di rimborso e/o al vademecum del volontariato istituiti e approvati dal Consiglio Direttivo. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel Libro soci da almeno 3 mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i soci medesimi. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. L'Assemblea:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio consuntivo;
 - approva il bilancio di previsione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
 - delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i soci; quelli ordinari e sostenitori devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore



di una sola delega. Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso ed all'anno precedente

4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal presidente della Pro Loco, o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito da un segretario. La funzione di segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria viene indetta dal Presidente della Pro Loco, o su deliberazione del Consiglio direttivo. La convocazione dovrà riportare la data, il luogo e l'ordine del giorno, e sarà comunicata ai soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o con posta elettronica o sistema di messaggistica istantanea e con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.
5. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o dei soci.
L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Pro Loco. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
9. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci;
 - d) per le modifiche del presente Statuto;
 - e) per lo scioglimento della Pro Loco
10. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
11. L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di





comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizioni di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
2. I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da consegnarsi a mano o con posta elettronica o sistema di messaggistica istantanea almeno cinque giorni, prima della riunione. In caso di urgenza la comunicazione potrà essere anche verbale e non prevedere i 5 giorni.
4. Il Consiglio direttivo può essere svolto anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazioni motivate decadono. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e provvede alla surroga dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga, l'elezione del nuovo membro

dovrà avvenire nella prima Assemblea ordinaria. Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

7. Il Consiglio direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
9. Alla riunione del Consiglio direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Pro Loco.
10. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un programma d'attuazione, la stesura del bilancio economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. In particolare il Consiglio direttivo:
 - a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) predispone il bilancio;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
 - f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - g) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
 - h) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
 - i) Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
 - j) Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi componenti il Tesoriere. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.



k) Il Consiglio direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto o per acclamazione, che dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche, il consiglio direttivo sarà convocato dal primo eletto.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, al suo interno a scrutinio segreto o per acclamazione.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 15 (quindici) giorni.
4. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
5. Il Presidente è assistito dal Segretario
6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Tesoriere ed il Segretario, incarichi che possono essere attribuiti alla stessa persona, sono eletti nel Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con votazione segreta o acclamazione su proposta del Presidente.

1. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
2. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco. Sempre insieme al presidente segue la registrazione dei movimenti contabili.
3. Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere assegnati a non Consiglieri nel qual caso assistono alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 
- 
1. Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 (tre) membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. I membri eleggono il Presidente.
 2. Il collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sostituito dall'Organo di Controllo di cui all'art 13 nel caso in cui venga nominato per legge (D.Lgs. 117/17)

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

- 
1. È nominato solo nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:
 - b. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - d. esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - e. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - f. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
 2. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - REVISORE LEGALE

1. È nominato solo nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 in particolare all'art. 10 del decreto

Art. 15 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta o acclamazione.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al Presidente pro tempore in carica.

Art. 16 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO

1. La Pro Loco trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:



- 
- 
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

- 
- 2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai riparabile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
 - 3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 - 4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea come indicato all'art. 8 c.7. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Art. 17 - PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI

- 
- 
- 1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
 - 3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari della Pro Loco, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Pro Loco stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Pro Loco, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative di qualsiasi genere.
 - 4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

Art. 18 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 - BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un bilancio consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci annualmente.
2. Tale bilancio deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
3. Il bilancio approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

Art. 20 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di Amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dei Sindaci revisori e di eventuali altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tali libri sociali obbligatori e gli altri relativi all'attività dell'associazione, in particolare bilanci e rendiconti annuali, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione potrebbe avvalersi, previa richiesta scritta di accesso indirizzata al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il socio potrà richiedere informazioni sui documenti visionati.

Art. 21 - PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

1. L'Associazione può aderire a Consorzi di Pro Loco o di altri enti equivalenti con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.
2. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

Art. 22 - INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di Presidente e Vicepresidente della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria così come previsto dall'art 8 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 - CONCILIAZIONE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta, entro 30 giorni dal verificarsi dei fatti e se non risolta dall'assemblea, alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Provinciale o Regionale.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
4. Sono salve le norme inderogabili di legge.

Art. 25 NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme e i regolamenti dell'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e del Comitato Regionale Campania Pro Loco d'Italia ovvero le norme del Codice civile.
2. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Provinciale Avellino / Regionale Campania / Nazionale, il commissariamento.

Art. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Letto, approvato sottoscritto.

Castelvete sul Calore

Il segretario

Il presidente

